



NEWSLETTER AZIENDALE

EDIZIONE DI SETTEMBRE 2025

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ, ULTIMI ARTICOLI:

- Ultima fase RENTRI: obbligo in arrivo per i piccoli produttori.
- Formazione sicurezza: cosa cambia con il nuovo Accorso Stato – Regioni
- DM 127/2024: chiarimenti sull'End of Waste degli Inerti

SICUREZZA

Ultima fase RENTRI: obbligo in arrivo per i piccoli produttori

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema digitale che sostituirà i vecchi registri cartacei, rendendo più sicura e trasparente la gestione dei rifiuti in Italia. Dopo l'avvio graduale per impianti, trasportatori e grandi aziende, ora si avvicina l'ultimo scaglione di iscrizione.

Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 anche i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti dovranno registrarsi al RENTRI. Si tratta di una platea ampia di piccole imprese che fino ad oggi non erano state coinvolte, ma che ora dovranno adeguarsi.

➔ Le principali novità da ricordare:

- Registri di carico e scarico e formulari **solo digitali**.
- Dal 2025 è entrato in vigore l'uso dei **nuovi modelli vidimati online**.
- L'iscrizione è obbligatoria entro le scadenze, pene **sanzioni amministrative e penali**.

Il RENTRI non va visto solo come un adempimento burocratico: grazie alla digitalizzazione, le imprese potranno gestire i flussi in maniera più rapida, ridurre gli errori e avere dati sempre aggiornati e disponibili in caso di controlli. Un cambiamento che, se affrontato per tempo, può trasformarsi in un vantaggio organizzativo.

👉 Vuoi sapere se la tua azienda rientra tra i soggetti obbligati e come iscriverti senza problemi? **CONTATTACI!**

FORMAZIONE

Formazione sicurezza: cosa cambia con il nuovo Accordo Stato – Regioni

Il **24 maggio 2025** è entrato in vigore il nuovo **Accordo Stato – Regioni** che disciplina la formazione per la salute e sicurezza sul lavoro. Questo testo sostituisce e unifica i precedenti accordi del **2011, 2012** e **2016**, con l'obiettivo di semplificare la normativa e di aggiornarla rispetto ai rischi e alle esigenze attuali delle imprese.

Si tratta di una riforma di grande rilievo, che cambia in modo significativo l'organizzazione della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP e, per la prima volta, anche per i datori di lavoro.

Le principali novità rispetto ai vecchi Accordi:

1. Unificazione in un unico testo

- *Prima:* la formazione era regolata da più accordi separati (21/12/2011, 25/07/2012, 07/07/2016), spesso con interpretazioni poco chiare.
- *Oggi:* tutte le disposizioni sono raccolte in un **unico documento**, più semplice da consultare e coerente.

2. Datori di lavoro – formazione obbligatoria

- *Prima:* i datori di lavoro erano tenuti a formarsi solo se ricoprivano il ruolo di RSPP.
- *Oggi:* la formazione diventa **obbligatoria per tutti i datori di lavoro**, anche se non assumono il ruolo di RSPP.
 - Durata minima: 16 ore.
 - Aggiornamento: ogni 5 anni (6 ore)
 - Contenuti: obblighi e responsabilità, valutazione dei rischi, gestione organizzativa della sicurezza, cultura della prevenzione.

3. Preposti – aggiornamento biennale

- *Prima:* aggiornamento ogni 5 anni (6 ore).
- *Oggi:* aggiornamento ogni **2 anni**, sempre di almeno 6 ore. Questo cambiamento rafforza il ruolo dei preposti, che devono mantenere competenze aggiornate per vigilare sui lavoratori.

4. Lavoratori – contenuti aggiornati

- *Prima:* formazione generale (4 ore) + specifica (da 4 ore a 12 ore in base al rischio) con aggiornamento ogni 5 anni (6 ore).
- *Oggi:* struttura e durata conforme, ma i contenuti devono includere anche:
 - Rischi climatici e ambientali (ondate di calore, eventi meteo estremi);
 - Rischi organizzativi e psicosociali (stress, burnout, smart working);
 - Nuove tecnologie (automazione, digitalizzazione, IA).

Inoltre per i **NEOASSUNTI** la formazione deve essere svolta **prima dell'inizio dell'attività lavorativa**, non più entro 60 giorni dall'assunzione.

5. Dirigenti

- *Prima*: corso di 16 ore con aggiornamento ogni 5 anni (6 ore)
- *Oggi*: struttura confermata, ma i programmi sono stati rafforzati sui rischi organizzativi, psicosociali e di leadership.

6. RSPP e ASPP

- *Prima*: formazione con moduli A, B, C (28-48 ore) e aggiornamento quinquennale (20 ore ASPP, 40 ore RSPP)
- *Oggi*: confermati tempi e moduli, ma con **contenuti arricchiti** (nuove tecnologie, rischi climatici, organizzativi, digitali).

7. Attrezzature particolari (carroponte, spazi confinati, ecc.)

- *Prima*: molti corsi erano svolti ma non sempre disciplinati da accordi specifici.
- *Oggi*: la validità della formazione pregressa è riconosciuta **solo se conforme ai nuovi contenuti** previsti. In caso contrario, i corsi devono essere ripetuti.

8. Registro della formazione

- *Prima*: non era sempre richiesta una gestione uniforme
- *Oggi*: ogni azienda deve mantenere un registro informatizzato della formazione (anche digitale), contenente dati su corsi, partecipanti, ore svolte e docenti.

Perché è importante:

L'accordo 2025 non è solo un aggiornamento normativo, ma un passo avanti verso una formazione **più moderna, interattiva e vicina ai rischi reali** delle imprese. Per le aziende significa più responsabilità, ma anche l'opportunità di migliorare la gestione della sicurezza, ridurre gli infortuni e rafforzare la cultura della prevenzione.



Vuoi sapere se i corsi già svolti nella tua azienda sono ancora validi secondo il nuovo Accordo?

CONTATTACI!

AMBIENTE

DM 127/2024: chiarimenti sull'End of Waste degli inerti

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza (MASE) è intervenuto con un chiarimento importante sull'applicazione del DM 127/2024, il decreto che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per i materiali inerti da costruzione e demolizione.

Uno dei nodi principali riguardava l'utilizzo del rifiuto **CER 17 05 04 (terre e rocce da scavo, non contenenti sostanze pericolose)**: può essere impiegato direttamente nei progetti di recupero ambientale o deve essere prima trattato per diventare aggregato recuperato?

La risposta del MASE è chiara:

- L'operazione **R10 (recupero ambientale)** è ancora consentita in **procedura semplificata**, secondo il DM 5 febbraio 1998.
- La produzione di **aggregati recuperati (R5)** deve invece seguire la **procedura ordinaria** prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- Il decreto definisce requisiti tecnici e ambientali più precisi, garantendo qualità e tracciabilità degli aggregati immessi sul mercato.

Questa distinzione è fondamentale perché chiarisce che **recupero ambientale diretto ed End of Waste non si escludono**, ma convivono. Gli operatori hanno quindi due strade: la via semplificata, quando si impiega il rifiuto tal quale, e quella ordinaria, quando si produce un aggregato recuperato.

Si tratta di un chiarimento molto atteso dal settore, che conferma maggiore flessibilità per le imprese, riduce i dubbi interpretativi e consente di pianificare con più sicurezza.

CONTATTI

Per maggiori informazioni:

SICAM Consulting , Via Roma, 19 - Megliadino San Vitale (PD).
mail: info@sicamconsulting.it
Tel./Fax: 0429-88778
web: www.sicamconsulting.it